



COMUNE DI NUVOLENTO

Provincia di Brescia

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Approvato con Deliberazione del C.C. n. _____ del _____

Allegato “A”

25080 NUVOLENTO (Bs) – Piazza Roma n.19 – C.F. 00666520176 – Telefono 030.69.00811

PEC: procollo@pec.comune.nuvolento.bs.it

TASSA SUI RIFIUTI - TARI

INDICE

Titolo I - Disposizioni generali

- Articolo 1 - Oggetto del regolamento
- Articolo 2 - Soggetto attivo
- Articolo 3 - Gestione e classificazione dei rifiuti
- Articolo 4 - Rifiuti assimilati agli urbani
- Articolo 5 - Conferimento dei rifiuti
- Articolo 6 - Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti

Titolo II - Presupposto e soggetti passivi

- Articolo 7 - Definizioni
- Articolo 8 - Presupposto per l'applicazione del tributo
- Articolo 9 - Soggetti passivi
- Articolo 10 - Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti
- Articolo 11 - Esclusione dall'obbligo di conferimento
- Articolo 12 - Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio
- Articolo 13 - Superficie degli immobili

Titolo III - Tariffe

- Articolo 14 - Costo di gestione
- Articolo 15 - Determinazione della tariffa
- Articolo 16 - Articolazione della tariffa
- Articolo 17 - Periodi di applicazione del tributo
- Articolo 18 - Tariffa per le utenze domestiche
- Articolo 19 - Occupanti le utenze domestiche
- Articolo 20 - Contenitori per le utenze domestiche
- Articolo 21 - Tariffa per le utenze non domestiche
- Articolo 22 - Contenitori per le utenze non domestiche
- Articolo 23 - Classificazione delle utenze non domestiche
- Articolo 24 - Scuola statali
- Articolo 25 - Tributo giornaliero
- Articolo 26 - Tributo provinciale

Titolo IV - Riduzioni e agevolazioni

- Articolo 27 - Riduzioni per le utenze domestiche
- Articolo 28 - Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive
- Articolo 29 - Riduzioni per il recupero
- Articolo 30 - Riduzioni per la cessione di eccedenze alimentari
- Articolo 31 - Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio
- Articolo 32 - Fruizione di riduzioni e agevolazioni

Titolo V - Dichiarazione, versamento, attività accertativa e procedure correlate e consequenziali

- Articolo 33 - Obbligo di dichiarazione
- Articolo 34 - Contenuto e presentazione della dichiarazione
- Articolo 35 - Versamento
- Articolo 36 - Funzionario responsabile
- Articolo 37 - Accertamento e rateazione dei pagamenti

Articolo 38 - Riscossione coattiva
Articolo 39 - Sanzioni
Articolo 40 - Inadempimento agli obblighi di versamento
Articolo 41 - Interessi
Articolo 42 - Rimborsi
Articolo 43 - Somme di modesto ammontare
Articolo 44 - Contenzioso

Titolo VI - Disposizioni finali

Articolo 45 - Disposizioni finali ed efficacia

Allegati:

Allegato A: Sostanze assimilate ai rifiuti urbani

TITOLO I - Disposizioni generali

Articolo 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina la Tassa sui Rifiuti (TARI) prevista dall'art.1, commi da 641 a 705, della Legge 27 dicembre 2013, n.147, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. La tassa istituita dal presente Regolamento ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui all'articolo 1, comma 668, della Legge 27 dicembre 2013, n.147.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Articolo 2 - Soggetto attivo

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza territoriale si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione

Articolo 3 - Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Per la definizione e la classificazione dei rifiuti si fa riferimento alla vigente normativa di settore, recata in particolare dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

4. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le sostanze, individuate dall'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento le seguenti sostanze:
- a) le acque di scarico;
 - b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
 - c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
 - d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

Articolo 4 - Rifiuti assimilati agli urbani

1. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose, elencate nell' art. 9 del "Regolamento di igiene urbana e gestione dei rifiuti" provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie.
2. Per le utenze di cui al comma precedente, di superficie complessiva (intesa come area di produzione di rifiuti assimilati agli urbani e speciali, al netto di superfici che non possono produrre rifiuti) superiore a mq. 2000, l'assimilazione viene riconosciuta soltanto se il rapporto tra la quantità globale (in kg) dei rifiuti assimilati prodotti e la superficie, come sopra calcolata, non superi il doppio del valore massimo del corrispondente parametro Kd di cui alle tabelle inserite nell'allegato 1, punto 4.4. del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. Sono comunque assimilati agli urbani i rifiuti che superano il limite quantitativo di cui al comma precedente, purché il Comune, anche tramite il Gestore del servizio ed effettuate le opportune verifiche, specifici - entro trenta giorni dalla dichiarazione presentata ai sensi dell'articolo 24, comma 5, dalle utenze che ritengono di superare il predetto limite quantitativo di assimilazione - le specifiche misure organizzative atte a gestire tali rifiuti.

Articolo 5 - Conferimento dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani è svolta con modalità tali da rilevare i conferimenti di rifiuto indifferenziato relativo a ciascuna utenza domestica o non domestica.

2. Gli utenti sono tenuti a ritirare la prescritta attrezzatura standard e a conferire i rifiuti differenziati e indifferenziati secondo le modalità indicate dal vigente regolamento di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, utilizzando i sacchi e i contenitori forniti dal Comune.
3. La dotazione annuale standard di sacchi è commisurata al livello minimo di conferimento è gratuita. Il ritiro di ulteriori sacchi comporterà l'addebito del costo di acquisto dei medesimi, e verrà di volta in volta indicato nelle delibere tariffarie dell'ente.
4. Il Comune può individuare ulteriori contenitori volti al miglioramento del servizio.

Articolo 6 - Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'art. 185, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento le seguenti sostanze:
 - a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
 - b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno,
 - c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
 - d) i rifiuti radioattivi;
 - e) i materiali esplosivi in disuso;
 - f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.
 - g) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.

2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:

- e) le acque di scarico;
- f) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
- g) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per sradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;

i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

TITOLO I - Presupposto e soggetti passivi

Articolo 7 - Definizioni

1. Per l'applicazione della TARI si intende per:

- a) *possesso*: la titolarità dell'immobile in base a diritto di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie;
- b) *detenzione*: la disponibilità dell'immobile in forza di diritto non costituente possesso, in particolare a titolo di locazione, affitto, o comodato, oppure anche di fatto;
- c) *locali* le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
- d) *aree scoperte* sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
- e) *utenze domestiche*, le superfici adibite a civile abitazione ivi comprese le attività di Bed & Breakfast ed Agrituristiche rapportandole ai giorni annui di effettiva apertura sulla base di apposite attestazioni fornite da suddette utenze;
- f) *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui rientrano in particolare le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

Articolo 8 - Presupposto per l'applicazione del tributo

1. Presupposto per l'applicazione della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo, anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

2. Sono escluse da TARI:

- a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi, le aree adibite a parcheggio gratuito di clienti o dipendenti, le aree adibite esclusivamente al transito di veicoli;
- b) le aree comuni condominiali di cui agli artt. 1117 e 1117bis c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.

3. La presenza di arredo e/oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

4. Sono esenti le utenze domestiche prive di arredo e servite da utenze condominiali, oppure con utenze comuni a più unità immobiliari (servizio idrico, servizio gas, altri servizi per i quali non è possibile la cessazione autonoma).

5. Sono soggetti alla categoria 4 (Esposizione autosaloni) di cui all'allegato b), le utenze non domestiche riguardanti l'attività di ambulante di qualsivoglia categoria laddove si dimostri che i locali individuati ed utilizzati quale autorimessa per l'autoveicolo, (destinato allo espletamento della propria attività in modo principale ed esclusivo), non vengano in alcun modo utilizzati per l'attività di vendita o di magazzino.

6. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Articolo 9 - Soggetti passivi

1. La TARI è dovuta da chiunque ne realizzi il presupposto. In caso di pluralità di possessori o di detentori, la TARI relativa all'immobile è dovuta da tutti i possessori o detentori in solido.

2. Per le parti comuni condominiali di cui agli artt. 1117 e 1117bis c.c. utilizzate in via esclusiva la TARI è dovuta dagli occupanti o conduttori delle medesime.

3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.

4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

5. Per i locali destinati ad attività ricettiva extra-alberghiera la tariffa è dovuta dai soggetti esercenti l'attività.

6. Per le organizzazioni prive di personalità giuridica la tariffa è dovuta dai soggetti che le presiedono o rappresentano.

Articolo 10 - Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti

1. Non sono soggetti a TARI i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:

- a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
- b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
- c) gli edifici adibiti al culto nonché i locali e le aree scoperte strettamente connessi a tale attività;
- d) i locali, o porzioni di locali, stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
- e) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
- f) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
- g) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.
- h) La superficie relativa ad ogni unità immobiliare la cui altezza non superi m. 1,50.

- i) per le aree scoperte delle utenze non domestiche sono escluse dal computo le aree di accesso, manovra e movimentazione dei mezzi, le aree adibite in via esclusiva alla sosta gratuita dei veicoli dei clienti e dei dipendenti, le aree verdi in quanto aree non suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da TARI ai sensi del presente articolo verrà applicato la TARI per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Articolo 11 - Esclusione dall'obbligo di conferimento

1. Sono esclusi dalla TARI i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
2. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 10.

Articolo 12 - Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'articolo 2 comma 4, Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.
2. Non sono in particolare, soggette a tariffa:
- a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
 - b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
 - c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di

analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

3. Sono altresì escluse dalla TARI le superfici con produzione di rifiuti assimilati agli urbani superiori ai limiti quantitativi individuati all'articolo 17, comma 1, fatto salvo quanto al comma 2 del medesimo articolo.

4. Per fruire dell'esclusione prevista dal presente articolo gli interessati devono:

a) Indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, etc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie dei rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER e le relativa quantità presunte. Ai fini dell'esclusione la relativa dichiarazione dovrà essere presentata:

a) entro il mese di gennaio di ciascun anno per l'esclusione dell'intera annualità;

b) entro il mese di luglio per l'esclusione del secondo semestre.

b) Comunicare entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello della denuncia originaria o di variazione, di riferimento, i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codice CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

5. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse da TARI, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, computando l'intera superficie su cui l'attività è svolta in ragione delle percentuali indicate nel seguente elenco.

Attività	% di computo
Lavanderie a secco e tintorie non industriali	75
Officine per riparazioni auto, moto e macchine agricole, gommisti	55
Elettrauto	65

Caseifici, cantine sociali	55
Carrozzerie, falegnamerie, verniciatori, fonderie,	55
Lavorazioni ceramiche, smalterie	55
Officine di carpenteria metallica	55
Tipografie, stamperie, vetrerie	75
Laboratori fotografici ed eliografie con stampa	75
Lavorazioni di materie plastiche, vetro resine	75

Articolo 13 - Superficie degli immobili

1. Fino alla compiuta attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 647, della Legge n. 147/2013 (procedure di interscambio tra i comuni e l'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte in catasto e corredate di planimetria) la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati; procedure che consentiranno l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna. — Sino ad allora si applicano le seguenti disposizioni:

- a) La superficie rilevante per l'applicazione della Tari è costituita, per tutte le utenze, da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati;
- b) Conservano validità le superfici dichiarate o accertate ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione del tributo;
- c) Ai fini dell'attività di accertamento e fino a prova contraria, il Comune può presumere che la superficie assoggettabile a TARI delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte od iscrivibili nel catasto edilizio urbano sia pari all'80 per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

1. Attuato l'allineamento tra i dati catastali relativi alla generalità delle unità immobiliari a destinazione ordinaria ed i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune di cui all'art.9-bis del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, la superficie assoggettabile alla TARI;

- a) Delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte od iscrivibili nel catasto edilizio urbano sarà pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto del presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n.138. Il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili, rispetto dell'art.6 della Legge 27 luglio 2000, n.212;

b) Delle altre tipologie di utenza resta quella calpestabile.

3. La superficie calpestabile è misurata per i locali al netto dei muri, con esclusione di quella parte con altezza minima fino a m. 1,50 e, per le aree scoperte, al filo interno dei muri (se esistenti) o al confine, al netto di eventuali costruzioni.

4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.

9. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione.

Titolo III - Tariffe

Articolo 14 - Costo di gestione

1. La TARI è istituita per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.

2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario degli interventi e dalla relazione illustrativa redatti dall'affidatario della gestione dei rifiuti urbani almeno due mesi prima del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, e approvati dal Comune, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività, della qualità del servizio fornito.

3. Il Piano Finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.

4. E' riportato a nuovo, nel Piano finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo della TARI, al netto della maggiorazione per i servizi indivisibili e del tributo provinciale:

- a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato;
- b) per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato.

Articolo 15 - Determinazione della tariffa

1. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è determinata sulla base del Piano finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
3. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.
4. Le tariffe possono essere modificate per ripristinare l'equilibrio del piano finanziario ai sensi dell'art. 192, d.lgs. 267/2000.

Articolo 16 - Articolazione della tariffa

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti teoricamente riferibili alle utenze domestiche e non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kb e Kd di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. E' assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dell'art. 14, comma 18, d.l. 201/2011, e dell'art. 4, comma 2, D.P.R. 158/1999, attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa complessivamente imputata a tali utenze in

misura percentuale pari all'incremento della percentuale della raccolta differenziata rispetto all'anno precedente, con il limite massimo del 5%.

Articolo 17 - Periodi di applicazione del tributo

1. La TARI è dovuta limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo, 30 comma 7, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Articolo 18 - Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametricate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata rapportando i costi variabili relativi alla raccolta, al trasporto ed allo smaltimento dei rifiuti conferiti al servizio pubblico dalle utenze domestiche, alla quantità di rifiuti prodotti da ciascuna utenza, secondo quanto ai successivi commi.

La composizione dei nuclei famigliari degli occupanti, per le utenze domestiche, viene posta in correlazione con i costi variabili relativi alla raccolta del rifiuto indifferenziato.

Il Comune determina il volume previsto del rifiuto indifferenziato da imputare a ciascuna tipologia di utenza in funzione del numero degli occupanti, e, in relazione a tale volume, la quota variabile, in modo da coprire i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche.

Suddetta quota variabile verrà applicata, e calcolata, una sola volta pur in presenza di più superfici presenti sul territorio comunale riferite allo stesso nucleo come utenza domestica.

3. I coefficienti, in vigore fino al 31.12.2015, sono stati sostituiti dal nuovo sistema di rilevazione degli “svuotamenti”, con decorrenza dal 01.01.2016, parte variabile; svuotamenti che verranno di volta in volta determinati in sede di approvazione delle tariffe previsionali Tari.

4. Alle utenze che effettuino conferimenti superiori a quanto previsto al comma precedente sarà altresì addebitato il costo dei maggiori rifiuti conferiti, determinato dal Comune in modo da disincentivare tali ulteriori conferimenti. Agli utenti che non abbiano tempestivamente ritirato i contenitori e i sacchi di cui al successivo articolo 20 è addebitato, a questo titolo, un importo pari al doppio della quota variabile di spettanza. Gli introiti così ottenuti saranno destinati prioritariamente a coprire tutti i residui costi variabili ed eventuali sbilanci di gestione dell'anno di competenza; per la parte eventualmente residua saranno imputati alla gestione successiva.

5. E' compresa nella quota variabile di cui al comma 2 la fornitura annuale dei sacchi indicati al secondo comma dell'articolo 20. Saranno invece addebitati a parte, in base al costo specifico stabilito dal Comune di volta in volta in sede di deliberazione tariffaria i prelievi di ulteriori sacchi.

6. In caso di perdita o indisponibilità del dato relativo al quantitativo o volumetria di rifiuti indifferenziati conferiti, la quota variabile verrà computata in via presuntiva, sulla base dei conferimenti effettuati in periodi precedenti e/o successivi, o in mancanza, in base a dati medi relativi alla specifica tipologia di utenza.

Non costituiscono utenze domestiche quelle destinate a case per vacanze e simili strutture ricettive, le quali vanno collocate nella categoria “06 - Alberghi senza ristorante”.

Nella medesima categoria rientrano i “Bed and Breakfast”, per i quali si applica il tributo nella misura ridotta del 30%, nella parte fissa e nella parte variabile se adibiti ad uso stagionale e discontinuo per un periodo inferiore a 183 giorni, risultante da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività, o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

Per i restanti periodi dell'anno d'inattività ai medesimi locali viene applicata la tariffa "04 - Esposizioni, autosaloni".

Articolo 19 - Occupanti le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche di residenza anagrafica, comprese le abitazioni tenute a disposizione, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente.

Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf e le badanti che dimorano presso la famiglia.

2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.

3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti e per le multiproprietà, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza, un occupante per ogni 40 mq di superficie imponibile, con arrotondamento all'unità superiore. Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.

4. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.

5. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.

6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

7. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo di gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dalla data del verificarsi dell'evento; suddette variazioni potranno essere rilevate sia dall'Ufficio Tributi, comunicando al contribuente quanto accertato e la variazione apportata, che attraverso la presentazione della prescritta denuncia da parte del contribuente, ai sensi dell'art. 41 comma 1, entro 30 gg. dalla data delle modificazioni intervenute.

Articolo 20 - Contenitori per le utenze DOMESTICHE

1. Ogni utenza è di norma dotata dei seguenti contenitori per la raccolta differenziata porta a porta:

Rifiuto	Contenitore	N° componenti
Indifferenziato	n.1 Bidone da 50 Lit. dotato di microchip (grigio)	Fino a 2 componenti
Indifferenziato	n.1 Bidone carrellato da 120 Lit. dotato di microchip (grigio)	Da 3 componenti e oltre
Organico	n. 1 Contenitore da Lit. 20 (marrone)	=====
Vetro alluminio e metallo	n. 1 Bidone da 40 Lit. (blu)	=====

2. Ad ogni utenza vengono inoltre attribuiti annualmente e gratuitamente i seguenti sacchi per la consegna dei rifiuti:

Rifiuti	Sacchi
Organico	n. 200 Sacchi di carta
Plastica	n. 50 Sacchi da 110 Lit. (gialli)
Pannolini bambini e adulti	Sacchi azzurri (solo nel caso di attivazione del servizio raccolta dedicato ai bambini di età inferiore ai 3 anni e per adulti)

3. I contenitori assegnati devono essere restituiti alla chiusura dell'utenza. In caso contrario ne sarà addebitato il costo.
4. Si procede alla sostituzione gratuita dei contenitori in caso di danneggiamento, salvo addebito dei danni all'eventuale responsabile.

Articolo 21 - Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata sulla base di coefficienti di potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività e alla superficie assoggettabile a tariffa secondo le norme contenute nel metodo (attualmente punto 4.3, all.1, D.P.R. 158/1999).
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata commisurando i costi variabili relativi alla raccolta, al trasporto ed allo smaltimento dei rifiuti conferiti al servizio pubblico dalle utenze non domestiche alla quantità di rifiuti prodotti da ciascuna utenza, secondo i commi seguenti.
3. Sulla base di rilevazioni statistiche, relative al territorio comunale, ed agli obiettivi di raccolta differenziata, il Comune determina il volume previsto di rifiuto indifferenziato residuo da imputare annualmente a ciascuna tipologia di utenza, in funzione dell'attività in essa esercitata, e in relazione a tale volume individua la quota variabile in modo da coprire i costi variabili imputabili alle utenze non domestiche.
4. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria. Nel caso di rifiuti assimilati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, il coefficiente K_d applicato è pari al rapporto tra la quantità globale (in kg) di rifiuti assimilati prodotti dall'utenza e la superficie complessiva dell'utenza, al netto delle superfici che non possono produrre rifiuti.
5. In caso di perdita o indisponibilità del dato relativo alla volumetria di rifiuti prodotti, il calcolo della quota variabile verrà effettuato in via presuntiva, sulla base dei conferimenti effettuati in periodi precedenti e/o successivi, o in mancanza, in base a dati medi relativi alla specifica tipologia di utenza.
6. Ad ogni utenza non domestica sono assegnati contenitori per la raccolta del rifiuto indifferenziato, con volume correlato all'attività svolta e alle superfici occupate, e se necessari idonei contenitori/sacchi per il conferimento dei rifiuti differenziati di carta, vetro/lattine,

organico e plastica. L'eventuale costo aggiuntivo dei sacchi prelevati da ciascuna utenza verrà distintamente stabilito prioritariamente di volta in volta in sede di determinazione della tariffe annuali del servizio TARI.

Articolo 22 - Contenitori per le utenze NON DOMESTICHE

1. Ogni utenza è di norma dotata dei seguenti contenitori per la raccolta differenziata porta a porta:

Rifiuto	Contenitore	Note
Indifferenziato	n.1 Bidone carrellato da 120 Lit. dotato di microchip (grigio)	=====
Indifferenziato	n.1 Bidone carrellato da 360 Lit. dotato di microchip (grigio)	Solo su richiesta
Organico	n. 1 Contenitore da Lit. 120 o 240 (marrone)	=====
Vetro alluminio e metallo	n. 1 Bidone da 40 o 120 o 240 Lit. (blu)	=====

2. Ad ogni utenza vengono inoltre attribuiti annualmente e gratuitamente i seguenti sacchi e contenitori per la consegna dei rifiuti nelle modalità e limiti sotto riportati:

Rifiuti	Sacchi
Plastica	n. 50 Sacchi da 110 Lit. (gialli) od in alternativa contenitori carrellati da Lt. 120 a Lt. 1100
Carta	Contenitori carrellati secondo le necessità dell'utenza da Lt.120 a Lt. 1100

3. I contenitori assegnati devono essere restituiti alla chiusura dell'utenza. In caso contrario ne sarà addebitato il costo.

4. Si procede alla sostituzione gratuita dei contenitori in caso di danneggiamento, salvo addebito dei danni all'eventuale responsabile.

Articolo 23 - Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono quelle di seguito indicate, fatta salva la facoltà di fissare in sede di determinazione delle tariffe ulteriori categorie o sottocategorie di utenza:

Categorie delle utenze non domestiche.

Comuni fino a 5.000 abitanti
01. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 02. Campeggi, distributori carburanti 03. Stabilimenti balneari 04. Esposizioni, autosaloni 05. Alberghi con ristorante 06. Alberghi senza ristorante 07. Case di cura e riposo 08. Uffici, agenzie, studi professionali 09. Banche ed istituti di credito 10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere) 13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto 14. Attività industriali con capannoni di produzione 15. Attività artigianali di produzione beni specifici 16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie 17. Bar, caffè, pasticceria 18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 19. Plurilicenze alimentari e/o miste 20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 21. Discoteche, night club

2. L'inserimento di un'utenza a una delle classi di attività previste dal precedente comma viene effettuata con riferimento ai codici ATECO in essere sia per l'attività principale che per eventuali attività secondarie. In mancanza o in caso di erronea attribuzione del codice si fa riferimento all'attività effettivamente svolta. Nel caso di più attività esercitate dal medesimo utente la tariffa applicata è differenziata in funzione delle diverse destinazioni d'uso dei locali. I locali e le aree eventualmente adibiti ad usi non espressamente indicati nella classificazione fornita con il metodo normalizzato vengono associati, ai fini dell'applicazione della tariffa, alla classe di attività che presenta con essi maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa produzione di rifiuti.

3. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata limitatamente alla superficie interessata.

4. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Articolo 24 - Scuole statali

1. La TARI dovuta per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31).

2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

Articolo 25 - Tributo giornaliero

1. La TARI si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico. Per i mercati settimanali la tariffa giornaliera è calcolata su 52 giornate annuali.

2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola del 100%. Detta percentuale può essere fissata in misura inferiore dalla delibera che determina le tariffe.

3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.

4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della TARI da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero mediante modello F24.

5. Alla TARI giornaliera si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni previste dall'articolo 38 (inferiori livelli di prestazione del servizio).

6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della TARI annuale.

Articolo 26 - Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi della TARI, compresi i soggetti tenuti a versare la TARI giornaliera, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.

Titolo IV - Riduzioni e agevolazioni

Articolo 27 - Riduzioni per le utenze domestiche

1. La TARI si applica in misura ridotta, nella parte fissa e in quella variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 30%;
 - b) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 30%;
2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione. La riduzione di cui alla lettera a) si applica, per i residenti nel Comune, anche in mancanza di specifica dichiarazione.
3. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del 24% nella parte fissa e in quella variabile. La riduzione è subordinata alla presentazione, entro il 30 novembre dell'anno precedente, di apposita istanza, attestante di aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo nell'anno di riferimento e corredata dalla documentazione attestante l'acquisto dell'apposito contenitore.
4. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Articolo 28 - Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive

1. La tariffa si applica in misura ridotta del 30 %, nella parte fissa e nella parte variabile, ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte (come ad esempio i posteggi per i banchi di mercato nella giornata

settimanale stabilita) adibiti ad uso stagionale occupati o condotti in via non continuativa per un periodo inferiore a 183 giorni.

2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione ufficiale rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

3. Si applicano il secondo e il quarto comma dell'articolo 27.

4. Relativamente alle attività di ristorazione in agriturismo alle superfici adibite alla somministrazione viene applicata la tariffa "16 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie" per i giorni di effettiva attività di "preparazione e somministrazione di pasti e bevande", come risultante dal "Certificato attestante il rapporto di connessione tra attività agrituristica ed attività agricola (art.152 L.R. 31/2008 e successive modifiche ed integrazioni).

5. Relativamente alle attività di ristorazione stagionale alle superfici adibite alla somministrazione viene applicata la tariffa "16 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie" per i giorni di effettiva attività di "preparazione e somministrazione di pasti e bevande" come risultante dall'atto autorizzativo / SCIA, mentre per il restante periodo dell'anno ai medesimi locali viene applicata la tariffa "04 - Esposizioni, autosaloni".

Articolo 29 - Riduzioni per il recupero

1. La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati, di seguito indicati, che il produttore dimostri di aver avviato in proprio al recupero nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di recupero.

2. Per «recupero» si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. t), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

3. Per le utenze non domestiche, sulla sola parte variabile della tariffa di cui agli artt.27 comma 1 e 31 comma 2 è applicato un coefficiente di riduzione, da determinarsi dall'Ente Gestore, proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri a consuntivo di aver avviato a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi. Tale riduzione è determinata dal rapporto fra la quantità di rifiuti speciali non pericolosi assimilati agli urbani effettivamente recuperati (esclusi gli imballaggi secondari e terziari), riscontrabili sulla base di attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi, da presentarsi al comune entro il mese di gennaio dell'anno successivo per l'anno precedente, e la quantità di rifiuti producibili dall'utente determinata applicando i coefficienti minimi "kd" della specifica attività, di cui al D.P.R. n. 158 del 27 aprile

1999. La riduzione fruibile, in ogni caso non superiore all'80% della parte variabile della tariffa, viene determinata moltiplicando le quantità documentate di rifiuti assimilati – con esclusione degli imballaggi secondari e terziari - avviati a recupero per una percentuale non superiore al 50% del costo unitario a carico del Comune "Cu" di cui al punto 4.4 all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.158 (rapporto tra i costi variabili attribuiti alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche), come desumibile dal Piano Finanziario di cui all'art. 25, e dalle relative deliberazioni tariffarie. Nel calcolo delle quantità recuperate non si tiene conto delle materie prime secondarie aventi discreto valore intrinseco, quali i metalli ferrosi e non ferrosi, anche se costituiti da sfridi derivanti dalla attività di lavorazione industriale o artigianale. Per fruire della presente riduzione è necessario aver restituito entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento i contenitori per la consegna dei rifiuti recuperabili e non aver ritirato sacchi presso i distributori.

3.bis. I rifiuti assimilati agli urbani, ai fini del riconoscimento della riduzione del presente articolo sono i seguenti:

CER 150101 Imballaggi in carta e cartone

CER 150102 Imballaggi in plastica

CER 150107 Imballaggi in vetro

CER 200108 Rifiuti biodegradabili di cucine e mense

CER 150103 Imballaggi in legno

3.ter. Il Comune potrà integrare il servizio pubblico con servizi di raccolta aggiuntivi dedicati alle utenze non domestiche caratterizzate da frequenze e quantità tali da necessitare di un servizio dedicato. I costi di questi servizi aggiuntivi saranno a carico delle utenze stesse. I rifiuti raccolti potranno concorrere alla riduzione di cui al punto 3.bis in quanto effettiva quantità avviata al recupero dall'utenza stessa.

4. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, compilando l'apposito modulo, entro il 1° di marzo dell'anno successivo, corredato della documentazione indicata nel modulo stesso. La riduzione opera di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile.

4.bis. La determinazione della riduzione spettante viene effettuata a consuntivo e comporta il rimborso o la compensazione all'atto dei successivi avvisi di pagamento della tariffa.

4.ter. Il produttore che ha beneficiato della riduzione, nel caso in cui sia obbligato, deve presentare, a specifica richiesta, il modello unico di denuncia (M.U.D.) per l'anno di riferimento.

5. L'ammontare globale annuo delle riduzioni ammissibili ai sensi del presente articolo non potrà comunque eccedere il limite di spesa stabilito annualmente dal comune con la delibera tariffaria. In caso contrario, esse sono proporzionalmente ridotte.

Articolo 30 - Riduzione per la cessione di eccedenze alimentari

1. Ai sensi dell'articolo 17 della legge 19 agosto 2016, n. 166, alle utenze non domestiche che producono o distribuiscono beni alimentari che, a titolo gratuito, cedono eccedenze alimentari ad associazioni assistenziali o di volontariato ai fini della distribuzione a soggetti bisognosi, il Comune applica una riduzione, che non può superare il 30%, della parte variabile della tariffa della tassa sui rifiuti.
2. Per eccedenze alimentari si intendono i prodotti definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 19 agosto 2016, n. 166.
3. Al fine di consentire la riduzione della tassa sui rifiuti di cui al comma 1, le associazioni assistenziali o di volontariato devono chiedere preventivamente, entro il 30 novembre di ciascun anno, al Comune di Nuvolento l'iscrizione in un apposito elenco tenuto dal Comune stesso. Il Comune, al fine dell'iscrizione nell'elenco specificato, verifica la natura dell'associazione, anche in base allo statuto della stessa. Il Comune informa, entro il successivo 15 dicembre, l'associazione richiedente relativamente all'iscrizione o meno della stessa nell'elenco di cui sopra.
4. Il Comune pubblica, entro il 31 dicembre di ciascun anno, a valere per l'anno successivo, sul proprio sito istituzionale l'elenco delle associazioni assistenziali o di volontariato iscritte a seguito della verifica di cui al comma 3.
5. Le associazioni assistenziali o di volontariato di cui al comma 1 di rilevanza nazionale sono iscritte di diritto nell'elenco di cui al comma 4.
6. Per poter godere della riduzione della tassa sui rifiuti di cui al comma 1, i contribuenti devono cedere le eccedenze alimentari alle associazioni iscritte nell'elenco di cui al comma 4 del presente articolo. La cessione di eccedenze alimentari ad associazioni non iscritte nel citato elenco non comporterà la riduzione della tassa sui rifiuti prevista dal precedente comma 1.
7. La riduzione di cui al comma 1 è applicabile solamente per cessioni almeno pari in un anno a cento chilogrammi ed è così determinata:
 - a) per le attività che cedono un quantitativo tra cento chilogrammi e cinquecento chilogrammi, si applica una riduzione del 10%;
 - b) per le attività che cedono un quantitativo superiore a cinquecento chilogrammi e non superiore a mille chilogrammi, si applica una riduzione del 20%;
 - c) per le attività che cedono un quantitativo superiore a mille chilogrammi, si applica una riduzione del 30%.
8. Il riconoscimento alla riduzione di cui al comma 1 è subordinato alla presentazione, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, di un dettagliato elenco, su di un modello predisposto dal Comune, delle quantità di prodotti alimentari ceduti per ciascuna associazione nell'anno precedente.

9. La riduzione di cui al comma 1 viene applicata sulla parte variabile della tassa sui rifiuti dell'anno successivo a quello nel quale le donazioni sono state effettuate.
10. L'ammontare complessivo delle riduzioni ammissibili non potrà comunque eccedere il limite di spesa stabilito annualmente dal Comune nel piano finanziario di cui all'articolo 14 del presente regolamento. In caso contrario, esse sono proporzionalmente ridotte.
11. Il Comune verifica, anche a campione, interpellando le associazioni indicate nell'elenco di cui al comma 8, quanto comunicato dai contribuenti della tassa sui rifiuti che richiedono la riduzione di cui al comma 1.
12. La riduzione di cui al presente articolo non può sommarsi alla riduzione relativa al CER 200108 di cui all'articolo 29 del presente regolamento.

Articolo 31 - Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

1. La TARI è ridotta, nella parte fissa e in quella variabile, al 40% per le utenze poste a una distanza superiore a 800 metri dal più vicino punto di conferimento, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica.
2. La riduzione di cui al comma precedente si applica alla generalità delle utenze domestiche e alle utenze non domestiche con superficie imponibile non superiore a 150 mq. Non si applica alle altre utenze non domestiche, che sono tenute a conferire direttamente i propri rifiuti presso le isole ecologiche comunali.
3. La TARI è dovuta nella misura del 20% della tariffa (parte fissa e variabile), nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

Articolo 32 - Fruizione di riduzioni e agevolazioni

1. Qual ora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.
2. Le riduzioni e le agevolazioni si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione purché debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione, fatte salve le specifiche prescrizioni del presente regolamento.
3. Le riduzioni e le agevolazioni cessa di operare alla data in cui vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Titolo V - Dichiarazione, versamento, attività accertativa e procedure correlate e consequenziali

Articolo 33 - Obbligo di dichiarazione

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:
 - a) l'inizio, la variazione o la cessazione del possesso o della detenzione;
 - b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
 - c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
2. Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare, a fini TARI, il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione dei componenti la famiglia anagrafica.
3. La dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo:
 - a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
 - b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
 - c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
4. Nel caso di più possessori o detentori dell'immobile, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli stessi. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.
5. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.
6. La dichiarazione, da redigersi sui appositi modelli predisposti dal Comune, è suddivisa in più sezioni, ciascuna riguardante i dati relativi al singolo prelievo.
7. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati; nel tal caso, la dichiarazione di variazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni.
8. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna del comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, qualora assegnato.
9. Il gestore dei servizi comuni dei centri commerciali integrati e di multiproprietà consegna annualmente al Comune, nei termini per la dichiarazione, una planimetria aggiornata del complesso e un elenco che indichi:

- a) le parti utilizzate in via esclusiva, specificando per ciascuna le rendite catastali, la destinazione d'uso, i possessori e gli occupanti, e la quota di parti comuni spettante;
- b) per le parti comuni, la superficie, la rendita catastale e la destinazione

10. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R, o inviata in via telematica con posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio. Qualora sia attivato un sistema di presentazione telematica il Comune provvede a far pervenire al contribuente il modello di dichiarazione compilato, da restituire sottoscritto con le modalità e nel termine ivi indicati.

11. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.

Articolo 34 - Contenuto e presentazione della dichiarazione

1. In ragione della modalità di svolgimento del servizio di raccolta rifiuti, la dichiarazione deve essere presentata entro i 30 (trenta) giorni successivi al verificarsi del fatto che ne determina l'obbligo, utilizzando gli appositi moduli messi gratuitamente a disposizione degli interessati.

2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.

Ai fini della TARI la dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:

- a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e gli eventuali soggetti conviventi per almeno sei mesi nell'anno non risultanti all'anagrafe, come colf e badanti;
- b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti del nucleo familiare a cui appartiene;
- c) l'ubicazione, indicando anche il numero civico e per le unità immobiliari a destinazione ordinaria il numero dell'interno, ove esistente, e gli identificativi catastali dell'utenza;
- d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree, comprese anche le superfici non assoggettabili a tributo;
- e) la data in cui ha avuto inizio il presupposto o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;

f) la sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

3. Ai fini della TARI la dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:

a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);

b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);

c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e gli identificativi catastali dei locali e delle aree, comprese anche le superfici non assoggettabili a tributo;

d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;

e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

4. Gli uffici comunali (in particolare dell'Anagrafe, del Commercio e dell'Edilizia), in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito. I predetti uffici devono comunicare con cadenza mensile, l'elenco dei provvedimenti dai quali possano derivare variazioni che interessino i contribuenti della TARI.

5. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali al fine di provvedere al ritiro ovvero alla riconsegna dei contenitori assegnati.

Articolo 35 – Versamento

1. Il versamento della TARI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24), nonché tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e pagamento interbancari e postali, eventualmente specificate sugli inviti di pagamento; ovvero tramite bollettino di conto corrente postale.

2. Il Comune riscuote la tassa sui rifiuti in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo e tributo provinciale.

3. Il versamento deve essere effettuato in n. 2 rate scadenti entro il mese di luglio dell'anno d'imposizione ed entro il mese di marzo dell'anno successivo con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro la scadenza della prima rata.

4. Nel caso di pagamento in unica soluzione, il Comune procederà ad effettuare i dovuti conguagli a seguito del calcolo degli svuotamenti dei rifiuti effettuati dal contribuente tramite il servizio “porta a porta”.
5. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 50 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
6. Non si procede al versamento della tassa qualora l'importo dovuto non sia superiore ad euro 12,00.
7. La TARI viene riscossa dal Comune, che provvede ad inviare ai contribuenti i modelli di pagamento preventivamente compilati.
8. Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento dell'imposta possono essere sospesi e differiti per i soggetti passivi che hanno l'obbligo di versamento del tributo quando di verificano:
 - a) Gravi calamità naturali o pandemie;
 - b) Particolari situazioni di disagio socio-economico, individuate con criteri fissati nella medesima deliberazione.

Articolo 36 – Funzionario responsabile

1. Il comune designa il funzionario responsabile della TARI a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari relativi alla TARI, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
2. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c.
3. Ai fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile a TARI quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

Articolo 37 – Accertamento e rateazione dei pagamenti

1. Il comune procede alla rettifica delle dichiarazioni infedeli, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni, tramite apposito avviso motivato, da notificare al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento o nei casi previsti dalla legge tramite PEC, a pena di

decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere effettuata.

2. L'avviso di accertamento indica distintamente le somme dovute per tassa, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica. L'avviso avverte che le somme indicate vanno versate in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli interessi di mora.

1. Relativamente all'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all' 80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

4. Sia l'imposta ordinaria sia quella derivante da avvisi di accertamento e i relativi accessori possono essere oggetto di rateizzazione, con applicazione degli interessi di mora computati nella misura del vigente tasso legale, in caso di comprovata temporanea difficoltà del contribuente ad adempiere.

5. Gli interessi legali sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza da giorno in cui sono divenuti esigibili.

6. La rateizzazione viene concessa con atto del funzionario responsabile, previa presentazione di istanza utilizzando l'apposita modulistica disponibile presso il Servizio Tributi del Comune e scaricabile dal sito internet comunale.

7. In caso di mancato pagamento di una rata, il contribuente decade dal beneficio in oggetto ed è obbligato al versamento dell'intero debito residuo entro gg. 30 dalla scadenza della predetta rata.

8. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

Articolo 38 – Riscossione coattiva

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono rimosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n.639, se eseguita direttamente dal Comune o affidata a soggetti di cui all'articolo 53 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.
2. Nel caso di riscossione coattiva il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

Articolo 39 - Sanzioni

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'art. 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 33, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
5. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione e degli interessi.

6. Si applica per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

7. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:

- a) a un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;
- b) a un decimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni;
- c) a un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro l'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione; a un sesto del minimo se la regolarizzazione interviene oltre tale termine.

Articolo 40 - Inadempimento agli obblighi di versamento

1. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento.

2. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui all'articolo 48, comma 1, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione. Si applica il terzo comma dell'articolo 47.

Articolo 41 - Interessi

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale.

2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Articolo 42 - Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'articolo 47, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Articolo 43 - Somme di modesto ammontare

1. Ai sensi dell'art.1 comma 168 della L. 296/2006 non si fa luogo a riscossione, accertamento e rimborso d'ufficio per somme inferiori a 12 euro per anno d'imposta.
2. Il comma precedente non si applica nel caso di somme dovute dal contribuente per più annualità d'imposta o per conguaglio a seguito di chiusura della posizione.

Articolo 44 - Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalla specifica normativa.
4. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 2 e 3 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento in materia.

Titolo VI - Disposizioni finali

Articolo 45 - Disposizioni finali ed efficacia

1. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.
2. Il comune o l'ente eventualmente competente continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità del prelievo per la gestione dei rifiuti urbani entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali.

3. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e in materia tributaria e di rifiuti e ai principi del diritto tributario.
4. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.
5. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2020.

ALLEGATO A (come da articolo 8 e 9 del regolamento di “Igiene urbana e gestione dei rifiuti”)

Rifiuti speciali assimilabili agli urbani

Sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti speciali classificati non pericolosi, secondo le disposizioni comunitarie e nazionali, che rispettino le seguenti condizioni di provenienza:

- a) derivino da **attività agricole e agro-industriali, da lavorazioni artigianali, da attività commerciali e da attività di servizio** di cui all'art. 184, comma 3, lett. a), c), d), e) e f) del D.lgs. n. 152/06;
- b) **rifiuti sanitari** che:
 - derivino da strutture pubbliche e private, individuate ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche e integrazioni, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978 n. 833;
 - rientrino tra quelli non pericolosi e non a rischio infettivo di cui ai numeri da 1 a 7, lettera g) “rifiuti sanitari assimilati ai rifiuti urbani” dell'art. 2, comma 1, del D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254;
- c) siano provenienti da **locali destinati ad uso ufficio ai sensi del D.Lgs n. 4/2008, mense interne, locali di preparazione pasti**, anche se facenti parte di complessi destinati ad attività industriali di cui all'art. 184, comma 3, lett. c) del D.lgs. n. 152/06.

Criteri di assimilazione

Nelle more della determinazione dei criteri qualitativi e quantitativi di assimilazione di cui all'art.195 ,comma 1, lettera b, del D. Lgs. 152/06 si considerano assimilati agli urbani, come dettagliato nel Regolamento di “Igiene Urbana e Gestione dei Rifiuti”, i rifiuti speciali non pericolosi prodotti dalle attività individuate al precedente articolo che:

- a) abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani domestici o, comunque, siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati al punto 1.1.1, lett. a) della Deliberazione del 27 luglio 1984 del Comitato Interministeriale, recante “Disposizioni per la prima applicazione dell'art. 4 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, concernente lo smaltimento dei rifiuti”, purché non liquidi e di seguito riportati:
 - imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili);
 - contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte o lattine e simili);
 - sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallet;
 - materiali accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
 - frammenti e manufatti di vimini e di sughero;
 - paglia e prodotti di paglia;
 - scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
 - ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
 - feltri e tessuti non tessuti;
 - pelle e similpelle;
 - gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali con esclusione di camere d'aria e copertoni;
 - resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti composti di tali materiali, ad esclusione dei rifiuti classificati con i codici CER 080103/080104/080105;
 - imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali, e simili ad esclusione dei rifiuti classificati con i codici CER 100112/101108;

- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
 - materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
 - frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
 - manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
 - nastri abrasivi;
 - cavi e materiale elettrico in genere;
 - pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
 - scarti in genere della produzione alimentare, purché non allo stato liquido, quali ad esempio: scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta ed ortaggi, caseina, sanse esauste e simili (ad eccezione dei rifiuti di origine animale: carcasse o parti di animali o pesci o prodotti di origine animale giudicati non idonei al consumo umano diretto a norma delle leggi vigenti, ai quali è applicabile il Regolamento 1774/2002/CE del 3 ottobre 2002);
 - scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) , purché non contengano parti con un volume tale da richiedere modalità speciali di conferimento e di trasporto, anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili);
 - residui animali e vegetali provenienti da estrazione di principi attivi (ad eccezione dei rifiuti di origine animale: carcasse o parti di animali o pesci o prodotti di origine animale giudicati non idonei al consumo umano diretto a norma delle leggi vigenti, ai quali è applicabile il Regolamento 1774/2002/CE del 3 ottobre 2002);
 - accessori per l'informatica con esclusione dei beni compresi tra i beni durevoli così come individuati all'articolo 227 e segg. del D. Lgs. 152/06;
- b) per i rifiuti sanitari che abbiano le seguenti caratteristiche:
- rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;
 - rifiuti derivanti dall'attività di ristorazione e residui dei pasti provenienti da reparti di degenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da malattie infettive per i quali sia ravvisata clinicamente, dal medico che li ha in cura, una patologia trasmissibile attraverso tali residui;
 - vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, nonché altri rifiuti non pericolosi che abbiano le caratteristiche qualitative indicate nel presente articolo e quantitative indicate al successivo art. 10;
 - spazzatura;
 - indumenti e lenzuola monouso e quelli di cui il detentore intende disfarsi;
 - rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuata nell'ambito delle strutture sanitarie;
 - gessi ortopedici e le bende, gli assorbenti igienici, anche contaminati da sangue esclusi quelli dei degenti infettivi, i pannolini pediatrici e i pannoloni, i contenitori e le sacche utilizzate per le urine;
 - i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo assoggettati a procedimento di sterilizzazione effettuato ai sensi della lettera m) del D.P.R. 254/2003, a condizione che lo smaltimento avvenga in impianti di incenerimento per rifiuti urbani o in discarica in base alle condizioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c) del D.P.R. 254/2003, solo nel caso in cui siano a ciò destinati nell'ambito territoriale ottimale;

Esclusioni dall'assimilazione

1. Al fine di garantire il conferimento al servizio pubblico senza scompensi organizzativi e funzionali del servizio medesimo sono esclusi dall'assimilazione ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non pericolosi che presentino caratteristiche qualitative incompatibili con le tecniche di raccolta e smaltimento adottate per il servizio, quali ad esempio materiali liquidi, materiali che sottoposti a compattazione producano

quantità eccessive di percolato, prodotti fortemente maleodoranti, prodotti eccessivamente polverulenti, prodotti di cui non è autorizzata la raccolta e smaltimento presso l'isola ecologica. Rimane a carico dei titolari la responsabilità della gestione dei suddetti rifiuti.

2. Le modalità per la verifica e l'accertamento dei requisiti qualitativi e quantitativi dell'assimilazione sono stabilite dai competenti uffici comunali che si avvalgono a tale riguardo della collaborazione del Gestore del servizio o terzi all'uopo incaricati.
3. Sono esclusi dall'assimilazione ai rifiuti urbani, tutti quelli definiti "speciali pericolosi", ai sensi del D. Lgs n° 152/06.